



ORIGINALE

DETERMINA RAGIONERIA
Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 81
del 23-01-2024

**Oggetto: ART. 79 CCNL 16/11/2022 – FONDO RISORSE DECENTRATE:
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 29 del 15 novembre 2023 ha approvato il DUP 2024-2026;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 35 del 20 dicembre 2023 ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTI gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli PEG 2023-2025 così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12 gennaio 2023;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 31.07.2020;

OSSERVATO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del nuovo CCNL del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali e risultano suddivise in:
 - a) **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- b) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RILEVATO inoltre che l’art. 33, c. 2, del D.Lgs. n. 34/2019 dispone tra l’altro che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione Organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”*

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

VISTO l’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nonché il decreto attuativo del 17.03.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 834 del 22.12.2023 di ricognizione delle risorse decentrate per l’anno 2023;

RITENUTO di procedere alla costituzione iniziale per la sola parte stabile del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 nel rispetto delle vigenti regole normative e contrattuali sopra citate;

OSSERVATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 04.07.2023 sono stati assunti gli effetti delle vigenti disposizioni normative ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 20.07.2023 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e relativa approvazione del P.F.P. triennio 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 02.11.2023 è stato effettuato l'aggiornamento dello schema del D.U.P per il triennio 2024-2026 con relativi allegati;
- con parere datato 02 novembre 2023 il Collegio di revisione ha accertato che l'aggiornamento del D.U.P rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale, determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e che in conseguenza delle assunzioni previste nel programma risulta garantivo l'equilibrio pluriennale di bilancio, esprimendo giudizio favorevole ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020;

DATO ATTO che in virtù delle vigenti regole contrattuali, a decorrere dall'anno 2023 la parte stabile del fondo si compone:

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022 l'importo di € 225.511,01 relativo alle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 l'importo di € 4.309,50 relativo all'incremento su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, di competenza dell'anno 2024;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. c) del CCNL 16.11.2022 l'importo di € 21.979,48 relativo al mantenimento del valore medio pro-capite tra il personale dipendente in servizio il 31.12.2018 e la proiezione dei cedolini stipendiali del personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa per l'anno 2024, sulla base delle direttive della RGS registrate con prot. n. 12454/2021, come indicato nell'art. 33, c. 2, del D.Lgs. n. 34/2019;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 l'importo di € 8.196,24 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella di partenza;
- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 l'importo di € 17.657,24 corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per l'intera annualità 2024;

DATO ATTO che l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali riferito al triennio 2019-2021 stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nello stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Ente non ha ancora disposto indicazioni relativamente alle risorse da iscrivere all'interno della parte variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, così come definito con la presente determinazione, consente inoltre di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale definiti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01 aprile 1999;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 nella sola componente stabile come da prospetto allegato dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
3. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno 2024, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2024-2026 afferenti la spesa del personale;
5. DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale, fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Differenziale storico e differenziale stipendiale <i>(Art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022)</i>	126.428,74
Indennità di comparto quota fondo <i>(Colonna 2 e 3 Tab. "D" CCNL 22.01.2004)</i>	24.714,68
Risorse per incarichi di Elevata Qualificazione <i>(retribuzione di posizione e risultato)</i>	49.647,00

6. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulti esigibile;
7. DI COMUNICARE, per dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000

9. DI PRENDERE ATTO del disposto del D.Lgs. 118/2011 il quale impone che al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa, si attesta che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso del presente esercizio;
10. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: «*Amministrazione trasparente → Personale → Contrattazione integrativa*», ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa